

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Assemblea Generale
Adunanza del 19.12.2008
N. del Protocollo 159

Oggetto: *Bozza di regolamento ex art. 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006.*

AFFARI GENERALI

L'ASSEMBLEA GENERALE

VISTA la nota n. 0019341 del 5.11.2008, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso, per esame e parere, l'affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

VISTO il voto n. 63 reso nell'Adunanza dell'Assemblea Generale del 22 giugno 2007;

UDITA la Commissione Relatrice (GUGLIELMI, D'ANTONIO, IANNIELLO, MESSERE, COSCIONI, LINGUITI, BONFATTI PAINI, ANGOTTI, MAFFEY, LEOZAPPA, TITOMANLIO, CHIUMARULO).

PREMESSO

Con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato approvato il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" di seguito denominato per brevità "Codice".

Disposizioni correttive ed integrative sono state successivamente introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173 convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228, dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 13, e dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

Il Codice all'art. 5, comma 1, rinvia ad apposito regolamento le disposizioni esecutive ed attuative del codice stesso con riferimento ai contratti delle amministrazioni ed enti statali.

Nel rispetto del vigente assetto delle competenze, infatti, il comma 1 precisa che con riferimento ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato il regolamento deve limitarsi agli aspetti di cui all'art. 4 comma 3.

Il comma 2 stabilisce inoltre che "Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome".

Quanto all'iter procedimentale, ai sensi del comma 4 "Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento."

Con riferimento ai contenuti del Regolamento, si riporta il testo del comma 5:

" Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

- a) programmazione dei lavori pubblici;
- b) rapporti funzionali tra soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture e relative competenze;
- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentale, nonché procedure di accesso a tali atti;
- f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo criteri stabiliti dal presente codice;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici,

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.”

La bozza di regolamento sottoposta all'esame dell'Assemblea si compone di 359 articoli suddivisi in 7 parti e 15 allegati, secondo il sommario di seguito riportato:

INDICE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.”

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I – POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Articolo 3 Definizioni

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Articolo 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

Articolo 5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

Articolo 6 Documento unico di regolarità contributiva

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7 Sito informatico presso l'Osservatorio

Articolo 8 Casellario informatico

PARTE II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I – Organi del procedimento

Articolo 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Articolo 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

CAPO II – Programmazione dei lavori

Articolo 11 Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori

Articolo 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari

Articolo 13	Programma triennale ed elenchi annuali
TITOLO II –	PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I –	Progettazione
Sezione I –	Disposizioni generali
Articolo 14	Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori
Articolo 15	Norme tecniche
Articolo 16	Quadri economici
Sezione II –	Progetto preliminare
Articolo 17	Documenti componenti il progetto preliminare
Articolo 18	Relazione illustrativa del progetto preliminare
Articolo 19	Relazione tecnica
Articolo 20	Studio di prefattibilità ambientale
Articolo 21	Elaborati grafici del progetto preliminare
Articolo 22	Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Articolo 23	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
Sezione III –	Progetto definitivo
Articolo 24	Documenti componenti il progetto definitivo
Articolo 25	Relazione generale del progetto definitivo
Articolo 26	Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Articolo 27	Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Articolo 28	Elaborati grafici del progetto definitivo
Articolo 29	Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
Articolo 30	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Articolo 31	Piano particellare di esproprio
Articolo 32	Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
Sezione IV –	Progetto esecutivo
Articolo 33	Documenti componenti il progetto esecutivo
Articolo 34	Relazione generale del progetto esecutivo
Articolo 35	Relazioni specialistiche
Articolo 36	Elaborati grafici del progetto esecutivo
Articolo 37	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Articolo 38	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Articolo 39	Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
Articolo 40	Cronoprogramma
Articolo 41	Elenco dei prezzi unitari
Articolo 42	Computo metrico estimativo e quadro economico
Articolo 43	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
CAPO II –	Verifica del progetto
Articolo 44	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
Articolo 45	Finalità della verifica
Articolo 46	Accreditamento
Articolo 47	Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
Articolo 48	Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Articolo 49	Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Articolo 50	Requisiti per la partecipazione alle gare
Articolo 51	Procedure di affidamento
Articolo 52	Criteri generali della verifica
Articolo 53	Verifica della documentazione
Articolo 54	Estensione del controllo e momenti della verifica
Articolo 55	La validazione

Articolo 56	Le responsabilità
Articolo 57	Le garanzie
Articolo 58	Conferenza dei servizi
Articolo 59	Acquisizione dei pareri e validazione
TITOLO III –	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I –	Disposizioni generali
Articolo 60	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
Articolo 61	Categorie e classifiche
Articolo 62	Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 63	Sistema di qualità aziendale
CAPO II –	Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 64	Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Articolo 65	Controlli sulle SOA
Articolo 66	Partecipazioni azionarie
Articolo 67	Requisiti tecnici delle SOA
Articolo 68	Rilascio della autorizzazione
Articolo 69	Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
Articolo 70	Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe
Articolo 71	Vigilanza dell'Autorità
Articolo 72	Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA
Articolo 73	Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
Articolo 74	Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
Articolo 75	Attività delle SOA
CAPO III –	Requisiti per la qualificazione
Articolo 76	Domanda di qualificazione
Articolo 77	Verifica triennale
Articolo 78	Requisiti d'ordine generale
Articolo 79	Requisiti di ordine speciale
Articolo 80	Incremento convenzionale premiante
Articolo 81	Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
Articolo 82	Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
Articolo 83	Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Articolo 84	Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Articolo 85	Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice
Articolo 86	Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 87	Direzione tecnica
Articolo 88	Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Articolo 89	Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Articolo 90	Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150 .000 euro
Articolo 91	Decadenza dell'attestazione di qualificazione
CAPO IV –	Soggetti abilitati ad assumere lavori
Articolo 92	Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Articolo 93	Società tra raggruppamenti temporanei
Articolo 94	Consorzi stabili
Articolo 95	Requisiti del concessionario
Articolo 96	Requisiti del promotore e attività di asseverazione
TITOLO IV –	MODALITÀ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
Articolo 97	Domanda di qualificazione a contraente generale
Articolo 98	Rilascio dell'attestazione e decadenza

Articolo 99	Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Articolo 100	Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
Articolo 101	Documentazione nel caso di consorzio stabile
Articolo 102	Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
Articolo 103	Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 104	Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
TITOLO V –	SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I –	Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali	
Articolo 105	Lavori di manutenzione
Articolo 106	Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
Articolo 107	Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali
Articolo 108	Condizione per la partecipazione alle gare
Articolo 109	Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
Sezione seconda: Appalto di lavori	
Articolo 110	Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 111	Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
Articolo 112	Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
Articolo 113	Dialogo competitivo
Articolo 114	Premi nel dialogo competitivo
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori	
Articolo 115	Schema di contratto di concessione
Articolo 116	Contenuti dell'offerta
CAPO II –	Criteri di selezione delle offerte
Articolo 117	Sedute di gara
Articolo 118	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
Articolo 119	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Articolo 120	Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione giudicatrice
Articolo 121	Offerte anomale
Articolo 122	Accordi quadro e aste elettroniche
TITOLO VI –	GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO I –	Garanzie
Articolo 123	Cauzione definitiva
Articolo 124	Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Articolo 125	Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Articolo 126	Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Articolo 127	Requisiti dei fideiussori
Articolo 128	Garanzie di raggruppamenti temporanei
CAPO II –	Sistema di garanzia globale di esecuzione
Articolo 129	Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
Articolo 130	Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione
Articolo 131	Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
Articolo 132	Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice
Articolo 133	Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Articolo 134	Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante
Articolo 135	Limiti di garanzia
Articolo 136	Finanziamenti a rivalsa limitata
TITOLO VII –	IL CONTRATTO
Articolo 137	Documenti facenti parte integrante del contratto

Articolo 138	Contenuto dei capitolati e dei contratti
Articolo 139	Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
Articolo 140	Anticipazione
Articolo 141	Pagamenti in acconto
Articolo 142	Ritardato pagamento
Articolo 143	Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Articolo 144	Interessi per ritardato pagamento
Articolo 145	Penali
Articolo 146	Inadempimento dell'esecutore
TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI	
CAPO I – Direzione dei lavori	
Articolo 147	Ufficio della direzione dei lavori
Articolo 148	Direttore dei lavori
Articolo 149	Direttori operativi
Articolo 150	Ispettori di cantiere
Articolo 151	Sicurezza nei cantieri
CAPO II – Esecuzione dei lavori	
Sezione prima – Disposizioni preliminari	
Articolo 152	Disposizioni e ordini di servizio
Sezione seconda – Consegna dei lavori	
Articolo 153	Giorno e termine per la consegna
Articolo 154	Processo verbale di consegna
Articolo 155	Differenze riscontrate all'atto della consegna
Articolo 156	Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
Articolo 157	Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
Sezione terza – Esecuzione in senso stretto	
Articolo 158	Sospensione e ripresa dei lavori
Articolo 159	Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori –Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
Articolo 160	Sospensione illegittima
Articolo 161	Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Articolo 162	Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
Articolo 163	Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Articolo 164	Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
Articolo 165	Sinistri alle persone e danni
Articolo 166	Danni cagionati da forza maggiore
Articolo 167	Ripristino di opere e risarcimento di danni
Articolo 168	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
Articolo 169	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
Sezione quarta –Subappalto	
Articolo 170	Subappalto e cottimo
Sezione quinta –Adeguamento dei prezzi	
Articolo 171	Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione
Articolo 172	Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso
CAPO III – Lavori in economia	
Articolo 173	Cottimo fiduciario
Articolo 174	Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Articolo 175	Lavori d'urgenza
Articolo 176	Provvedimenti in casi di somma urgenza
Articolo 177	Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO IX – CONTABILITÀ DEI LAVORI	

CAPO I –	Scopo e forma della contabilità
Articolo 178	Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Articolo 179	Lavori in economia contemplati nel contratto
Articolo 180	Accertamento e registrazione dei lavori
Articolo 181	Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Articolo 182	Giornale dei lavori
Articolo 183	Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Articolo 184	Annotazione dei lavori a corpo
Articolo 185	Modalità della misurazione dei lavori
Articolo 186	Lavori e somministrazioni su fatture
Articolo 187	Note settimanali delle somministrazioni
Articolo 188	Forma del registro di contabilità
Articolo 189	Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Articolo 190	Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
Articolo 191	Forma e contenuto delle riserve
Articolo 192	Titoli speciali di spesa
Articolo 193	Sommario del registro
Articolo 194	Stato di avanzamento lavori
Articolo 195	Certificato per pagamento di rate
Articolo 196	Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori
Articolo 197	Contabilizzazione separata di lavori
Articolo 198	Lavori annuali estesi a più esercizi
Articolo 199	Certificato di ultimazione dei lavori
Articolo 200	Conto finale dei lavori
Articolo 201	Reclami dell'esecutore sul conto finale
Articolo 202	Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
CAPO II –	Contabilità dei lavori in economia
Articolo 203	Annotazione dei lavori ad economia
Articolo 204	Conti dei fornitori
Articolo 205	Pagamenti
Articolo 206	Giustificazione di minute spese
Articolo 207	Rendiconto mensile delle spese
Articolo 208	Rendiconto finale delle spese
Articolo 209	Riassunto di rendiconti parziali
Articolo 210	Contabilità semplificata
CAPO III –	Norme generali per la tenuta della contabilità
Articolo 211	Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Articolo 212	Iscrizione di annotazioni di misurazione
Articolo 213	Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
Articolo 214	Firma dei soggetti incaricati
TITOLO X –	COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I –	Disposizioni preliminari
Articolo 215	Oggetto del collaudo
Articolo 216	Nomina del collaudatore
Articolo 217	Documenti da fornirsi al collaudatore
Articolo 218	Avviso ai creditori
Articolo 219	Estensione delle verifiche di collaudo
Articolo 220	Commissioni collaudatrici
CAPO II –	Visita e procedimento di collaudo
Articolo 221	Visite in corso d'opera

Articolo 222	Visita definitiva e relativi avvisi
Articolo 223	Processo verbale di visita
Articolo 224	Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Articolo 225	Valutazioni dell'organo di collaudo
Articolo 226	Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
Articolo 227	Difetti e mancanze nell'esecuzione
Articolo 228	Ecceденza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Articolo 229	Certificato di collaudo
Articolo 230	Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Articolo 231	Obblighi per determinati risultati
Articolo 232	Lavori non collaudabili
Articolo 233	Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Articolo 234	Ulteriori provvedimenti amministrativi
Articolo 235	Svincolo della cauzione
Articolo 236	Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
Articolo 237	Certificato di regolare esecuzione
Articolo 238	Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XI –	LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I –	Beni del patrimonio culturale
Articolo 239	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 240	Scavo archeologico, restauro e manutenzione
CAPO II –	Progettazione
Articolo 241	Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 242	Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 243	Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 244	Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 245	Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 246	Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 247	Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 248	Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 249	Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 250	Consuntivo scientifico
Articolo 251	Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
PARTE III –	CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I –	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 252	Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 253	Limiti alla partecipazione alle gare
Articolo 254	Requisiti delle società di ingegneria
Articolo 255	Requisiti delle società di professionisti
Articolo 256	Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
Articolo 257	Penali
Articolo 258	Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Articolo 259	Concorso di idee
Articolo 260	Concorso di progettazione
TITOLO II –	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Articolo 261	Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 262	Corrispettivo

Articolo 263	Requisiti di partecipazione
Articolo 264	Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Articolo 265	Numero massimo di candidati da invitare
Articolo 266	Modalità di svolgimento della gara
Articolo 267	Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100 .000 euro
TITOLO III –	GARANZIE
Articolo 268	Disposizioni applicabili
Articolo 269	Polizza assicurativa del progettista
Articolo 270	Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
PARTE IV –	CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E
	ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I –	PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 271	Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Articolo 272	Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
Articolo 273	Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Articolo 274	Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
TITOLO II –	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E
	SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I –	Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione
Articolo 275	Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Articolo 276	Società tra concorrenti riuniti
Articolo 277	Consorzi stabili per servizi e forniture
Articolo 278	Finanza di progetto nei servizi
Articolo 279	Concorsi di progettazione di servizi e forniture
Articolo 280	Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione
Articolo 281	Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale
CAPO II –	Criteri di selezione delle offerte
Articolo 282	Commissione giudicatrice
Articolo 283	Selezione delle offerte
Articolo 284	Offerte anomale
Articolo 285	Servizi sostitutivi di mensa
Articolo 286	Servizi di pulizia
CAPO III –	Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche
Articolo 287	Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
Articolo 288	Asta elettronica
Articolo 289	Sistema informatico di negoziazione
Articolo 290	Gestore del sistema informatico
Articolo 291	Modalità e partecipazione all'asta elettronica
Articolo 292	Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
Articolo 293	Individuazione delle offerte anormalmente basse
Articolo 294	Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso
Articolo 295	Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Articolo 296	Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Articolo 297	Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
Articolo 298	Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
TITOLO III –	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
CAPO I –	Esecuzione del contratto
Sezione I –	Direttore dell'esecuzione
Articolo 299	Gestione dell'esecuzione del contratto

Articolo 300	Direttore dell'esecuzione del contratto
Articolo 301	Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto
Sezione II –	Esecuzione del contratto e contabilità
Articolo 302	Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 303	Avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 304	Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 305	Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 306	Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
Articolo 307	Contabilità
Articolo 308	Sospensione dell'esecuzione del contratto
Articolo 309	Certificato di ultimazione delle prestazioni
CAPO II –	Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Articolo 310	Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Articolo 311	Varianti introdotte dalla stazione appaltante
TITOLO IV –	COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
Articolo 312	Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità
Articolo 313	Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità
Articolo 314	Incarico di collaudo e di verifica della conformità
Articolo 315	Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità
Articolo 316	Estensione del collaudo e della verifica di conformità
Articolo 317	Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione
Articolo 318	Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi
Articolo 319	Processo verbale
Articolo 320	Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità
Articolo 321	Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità
Articolo 322	Certificato di collaudo e verifica di conformità
Articolo 323	Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità
Articolo 324	Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità
Articolo 325	Attestazione di regolare esecuzione
TITOLO V –	ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I –	Acquisizioni sotto soglia
Articolo 326	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
Articolo 327	Requisiti
Articolo 328	Mercato elettronico
CAPO II –	Acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 329	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 330	Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Articolo 331	Pubblicità e comunicazioni
Articolo 332	Affidamenti in economia
Articolo 333	Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
Articolo 334	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Articolo 335	Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
Articolo 336	Congruità dei prezzi
Articolo 337	Termini di pagamento
Articolo 338	Procedure contabili
PARTE V –	CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I –	CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I –	Disciplina regolamentare applicabile
Articolo 339	Norme applicabili
CAPO II –	Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Articolo 340	Requisiti di qualificazione
TITOLO II –	CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 341	Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
TITOLO III –	ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI
Articolo 342	Organi del procedimento e programmazione
PARTE VI –	CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO
TITOLO I –	Contratti nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987 , n. 49 Articolo 343 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di interventi di cooperazione tra l’Italia e i paesi in via di sviluppo
Articolo 344	Programmazione degli interventi di cooperazione
Articolo 345	Progettazione degli interventi di cooperazione
Articolo 346	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione degli interventi di cooperazione
Articolo 347	Aggiudicazione degli interventi di cooperazione
Articolo 348	Direzione dei lavori degli interventi di cooperazione
Articolo 349	Collaudo e verifica di conformità degli interventi di cooperazione
Articolo 350	Adeguamento dei prezzi e termini per i contratti relativi agli interventi di cooperazione
TITOLO II –	Lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri
Articolo 351	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 352 Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 353	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 354	Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 355	Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 356	Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
PARTE VII –	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 357	Norme transitorie
Articolo 358	Disposizioni abrogate
Articolo 359	Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A	Categorie di opere generali e specializzate
Allegato B	Certificato di esecuzione dei lavori
Allegato B.1	Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 357, commi 13 e 14, del regolamento di cui all’articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Allegato C	Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione
Allegato D	Incremento convenzionale premiante
Allegato E	Domanda di qualificazione a contraente generale
Allegato F	Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto
Allegato G	Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa
Allegato H	Schema di garanzia globale di esecuzione
Allegato I	Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
Allegato L	Criteri per l’attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
Allegato M	Contratti relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa
Allegato N	Curriculum vitae

Allegato O	Scheda referenze professionali
Allegato P	Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

Ai fini di una più agevole lettura della bozza di regolamento, tenuto conto della molteplicità dei settori disciplinati, si riporta la parte generale della relazione illustrativa trasmessa dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture con la citata nota n.0019341 del 5.11.2008.

RELAZIONE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE."

1. Il regolamento, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni normative della fonte codicistica primaria.

Il "regolamento" è richiamato da numerose disposizioni codicistiche, secondo la definizione espressa prevista nell'articolo 3, comma 47, del codice.

L'ambito applicativo del regolamento, sul versante soggettivo, è fissato dal menzionato articolo 5, comma 1, che si riferisce alla "disciplina esecutiva ed attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato". Dalla disposizione primaria si desume che la disciplina esecutiva ed attuativa contenuta nel regolamento trova applicazione non soltanto con riferimento ai contratti delle amministrazioni ed enti statali, ma anche - relativamente agli ambiti indicati nell'articolo 4, comma 3, del codice e rientranti in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione - ai contratti di altre amministrazioni o soggetti equiparati.

Per ciò che concerne l'ambito applicativo del regolamento nei riguardi delle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del codice spetta alla stessa fonte regolamentare fissare quali disposizioni, attuative ed esecutive di norme codicistiche ascrivibili agli ambiti di materie di cui all'articolo 4, comma 3, siano applicabili anche alle Regioni.

Sul versante oggettivo, i confini contenutistici del regolamento vengono tracciati dall'articolo 5, comma 5, che indica un elenco analitico di profili disciplinatori di competenza regolamentare, e si riferisce, nel contempo, alle materie per le quali la fonte regolamentare è di volta in volta richiamata da specifiche norme codicistiche.

In virtù della clausola di riserva risultante dal combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 196, comma 1, il regolamento non contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni del codice in materia di lavori, servizi e forniture nel settore della difesa e di competenza del genio militare. Tale disciplina, in ossequio all'articolo 196, comma 1, del codice, è contenuta in un apposito regolamento da adottare, ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Il regolamento contiene anche la disciplina delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture eseguite nel territorio degli Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo nonché dei lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del codice, il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni culturali e ambientali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha reso parere nell'adunanza del 22.06.2007. Gran parte delle osservazioni contenute nel predetto parere, sono state recepite e lo schema di regolamento è stato modificato in conformità.

Il testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lo schema di regolamento è stato inviato alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato che ha reso il parere n. 3262/2007 nell'adunanza del 17 settembre 2007. Gran parte delle osservazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato sono state recepite nel testo. In particolare sono state eliminate, o corrette, le norme regolamentari che, coerenti con la versione originaria del codice, erano in contrasto con il testo novellato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (secondo decreto legislativo correttivo), nel frattempo entrato in vigore.

Sono state eliminate alcune disposizioni valutate *praeter legem*, atteso che il codice contempla un regolamento di "esecuzione" ed "attuazione" e non "indipendente", ed altre valutate *contra legem*. Inoltre, in un'ottica di semplificazione e qualità della regolazione, sono state eliminate norme meramente ripetitive di quelle primarie contenute nel codice e norme che riproducevano altre disposizioni del medesimo schema di regolamento, con particolare riferimento ai servizi e alle forniture. Il testo è stato altresì verificato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007 intervenuta nei giudizi di legittimità costituzionale di alcuni articoli del codice, sollevati da diverse Regioni. Infine, si è tenuto conto delle osservazioni dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, contenute nella nota dell'11 luglio 2007.

Il testo così modificato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2008.

Nelle more della pubblicazione del decreto, è pervenuto il rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 con il quale la Corte dei Conti ha formulato le proprie osservazioni sul provvedimento. Conseguentemente si è ritenuto di procedere al ritiro dello stesso al fine di adeguare il testo alle osservazioni dell'organo di controllo.

Riguardo alle disposizioni valutate "*praeter legem*" dalla Corte e dei Conti che trovano, a seguito delle modifiche apportate dal terzo decreto legislativo correttivo (decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152), copertura legislativa primaria nel codice, il testo regolamentare è stato coordinato con le disposizioni del codice novellato. Le disposizioni regolamentari di che trattasi sono indicate nel paragrafo 5.

Riguardo alle altre osservazioni formulate dalla Corte, la maggior parte di esse sono state recepite mediante apposite modifiche e integrazioni nel testo del provvedimento; per altre, invece, non si è ritenuto di adeguarsi. Queste ultime sono riportate nel paragrafo 6, unitamente alle motivate ragioni del mancato recepimento.

Il testo dello schema di regolamento è stato altresì rivisitato alla luce della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, e della successiva circolare emanata in data 2 maggio 2001 dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105.

3. Il regolamento, una volta emanato, è previsto che entri in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione, e ciò ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2 dal terzo decreto legislativo correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Con l'entrata in vigore del regolamento, come stabilito dall'articolo 256, comma 4, del codice, sono abrogati, tra gli altri, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, (Regolamento esecutivo della legge quadro sui lavori pubblici), il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento sul sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici), il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi), il d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, (Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/2005) e il d.m. 27 maggio 2005.

Fino all'entrata in vigore del regolamento, in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 253, comma 3, del codice, "continueranno ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti".

4. Gli adeguamenti al testo del regolamento dovuti al secondo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113), entrato in vigore poco dopo l'approvazione da parte del Governo, in via preliminare, dello schema di regolamento, e riportate nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2007, traggono origine essenzialmente dalle numerose nuove materie, demandate al regolamento dal codice novellato, di seguito indicate:

- a) in materia di requisiti soggettivi, la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, (articolo 5, comma 5, lettera g), del codice);

- b) sempre in materia di requisiti soggettivi, la previsione di misure incentivanti (stabilite dalla legislazione vigente) volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese (articolo 5, comma 5, lettera g), del codice);

- c) in materia di tutela del lavoro, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore (articolo 5, comma 5, lettera r), del codice);

- d) sempre in materia giuslavoristica, la tutela dei diritti dei lavoratori "secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145" (articolo 5, comma 5, lettera s-bis), del codice);

- e) in materia di qualificazione per i lavori pubblici, la revisione periodica delle categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie (articolo 40, comma 2, del codice), con indicazione del periodo di durata di validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2 dell'articolo 40 (articolo 40, comma 4, lettera f), del codice).

- f) in materia di SOA, l'individuazione dei soggetti a cui le SOA devono rendere disponibile la documentazione e gli atti, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione (articolo 40, comma 9-bis, del codice);

- g) sempre in materia di SOA, il termine per il quale le SOA restano obbligate alla conservazione degli atti (articolo 40, comma 9-bis, del codice);

- h) in tema di appalto di progettazione ed esecuzione su progetto preliminare, ai fini della valutazione del progetto, i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali (articolo 53, comma 2, lettera c), del codice);

- i) in materia di appalto di progettazione ed esecuzione sotto soglia, i presupposti oggettivi in presenza dei quali tali istituti sono ammessi sotto soglia (articolo 122, comma 1, del codice);

- l) in tema di concorsi di progettazione sotto soglia, le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti (articolo 110, comma 1);

- m) in tema di termini di pagamento per le stazioni appaltanti, i termini massimi sono fissati dal regolamento e non più dal capitolato generale (articolo 133, comma 1, del codice).

5. A seguito della emanazione del terzo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs.11 settembre 2008, n. 152), sono state coordinate le disposizioni regolamentari alle corrispondenti disposizioni codicistiche novellate.

Si riportano, di seguito, le disposizioni per le quali le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, circa la mancanza di copertura legislativa primaria, debbono ritenersi superate a seguito delle modifiche introdotte al codice dal terzo decreto legislativo correttivo.

1) L'articolo 57, che prevede le caratteristiche della polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica, con onere a carico dell'amministrazione, trova copertura legislativa di rango primario nel comma 4-bis dell'articolo 112 del codice.

2) L'articolo 120, comma 1, secondo periodo, che prevede, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'assegnazione ai criteri strettamente tecnici di un peso complessivo maggiore predeterminato, trova copertura legislativa primaria nell'art 53, comma 2, ultimo periodo, che ha esteso tale previsione, precedentemente limitata all'appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare, anche all'appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto definitivo.

3) Le disposizioni di cui all'articolo 178, comma 1, lettera g), come anche quelle di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 7, di analogo contenuto, trovano copertura legislativa primaria nell'articolo 92, comma 7-bis, che, tra le spese tecniche da inserire nel quadro economico di ciascun intervento, comprende l'assicurazione dei dipendenti e le spese di carattere strumentale che le amministrazioni aggiudicatrici sostengono in relazione all'intervento.

4) La disciplina contenuta nella Parte VI – Contratti eseguiti all'estero – Titolo II "Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri", trova copertura legislativa primaria nell'articolo 5, comma 6, del codice che prevede un apposito rinvio alla materia.

6. Si riportano, nel presente paragrafo, le disposizioni per le quali si è ritenuto di non adeguarsi alle osservazioni contenute nel parere n. 3262/2007 del Consiglio di Stato e nel rilievo n. 51/I del 26.5.2008 della Corte dei conti, con la relativa motivazione.

1) In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera b), recante la definizione di amministrazioni, enti, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, si ritiene che la previsione regolamentare, in accordo con la corrispondente previsione primaria, offra maggiore chiarezza e sistematicità ai fini dell'utilizzo del testo.

2) In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera s), si ritiene che la disposizione sia necessaria per agganciare le categorie omogenee, presenti nel contratto (articolo 43, comma 7, del regolamento), alle categorie di lavoro ai fini delle varianti (articolo 132, comma 3, del codice); peraltro la dizione "categorie omogenee" è presente nel vigente Capitolato generale (articolo 10, comma 6), trasfuso nell'articolo 161, comma 16, del regolamento.

3) In relazione all'articolo 64 (Requisiti di ordine generale e di indipendenza delle SOA), si evidenzia che, per stabilire i requisiti generali che devono essere posseduti dalle SOA ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione, si sono mutate le previsioni dell'articolo 38 del codice, recante i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dalle imprese per partecipare agli appalti pubblici, limitatamente ai requisiti ritenuti estensibili alla diversa fattispecie, concernente rapporti tra privati e non rapporti dei privati con la pubblica amministrazione. Tra detti requisiti non è stato riportato quello di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m), del codice, relativo alle sanzioni ed ai provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione, in quanto ritenuto non aderente all'ambito applicativo dell'articolo 64 del regolamento e fermo restando che tra le due norme non debba esserci perfetta simmetria, essendo diversi i rispettivi contesti di riferimento.

4) In relazione all'articolo 70, comma 5, si evidenzia che lo spirito della norma sui minimi tariffari inderogabili è quello di assicurare che la concorrenza tra le SOA avvenga, anziché sul piano del corrispettivo della prestazione, come corsa allo "scontro commerciale", sul piano della qualità del servizio offerto. Peraltro, essendo la costituzione delle SOA disciplinata da una norma specifica, di cui all'articolo 40, comma 3, del codice, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione è subordinata al possesso di particolari requisiti, che i medesimi organismi debbono dimostrare all'Autorità, ai quali deve corrispondere un corrispettivo minimo per l'attività svolta.

5) In relazione all'articolo 76, comma 11, la previsione in base alla quale, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di cessione, si ritiene necessaria al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.

6) Riguardo all'osservazione circa la necessità di adeguare il contenuto degli articoli regolamentari disciplinanti gli obblighi delle SOA all'articolo 40, comma 9-bis, del codice in ordine al termine di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni, si è ritenuto congruo il termine legale di dieci anni indicato nella citata disposizione della norma primaria e, pertanto, non ci si è avvalsi della facoltà, ivi prevista, di stabilire un diverso termine in sede regolamentare.

7) In relazione all'articolo 82 (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti), si evidenzia che le attestazioni rilasciate ai fini della qualificazione, relative ai lavori privati e in proprio, non offrono certezza e affidabilità che possano ritenersi pari a quelle riferite ai lavori eseguiti con stazioni appaltanti e enti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento, stante la non applicabilità, agli stessi lavori privati, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8) In relazione all'articolo 83 (Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati), rispetto all'osservazione che suggeriva l'introduzione di un ultimo periodo al comma 6 (relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice), si evidenzia che tale disposizione è prevista all'articolo 73, comma 2, lettera f), del regolamento.

9) In relazione all'articolo 129 (Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione), l'osservazione circa la necessità di prevedere l'applicabilità, in base alle disposizioni del codice, della garanzia globale di esecuzione anche alle concessioni, viene meno a seguito delle modifiche apportate all'articolo 129, comma 3, del codice, dal terzo decreto legislativo correttivo.

10) In relazione all'articolo 178 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti), rispetto alle osservazioni formulate circa l'onere per le assicurazioni professionali dei dipendenti posto a carico dell'amministrazione, si evidenzia che l'articolo 90, comma 5, del codice prevede che la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione avviene "per intero, a carico delle stazioni appaltanti".

11) In relazione all'articolo 228 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato), lo stesso è stato mantenuto nello schema di regolamento previo adeguamento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato mediante l'introduzione della previsione secondo la quale l'autorizzazione per le lavorazioni eccedenti fa salvo il parere favorevole obbligatorio della stazione appaltante, successivo rispetto alla valutazione dell'organo di collaudo. Tale disposizione risponde alle esigenze di celerità e di efficienza dell'azione amministrativa.

12) In relazione all'articolo 238 (Compenso spettante ai collaudatori), si evidenzia che il comma 3, che prevede un incremento del compenso del collaudatore nel caso di collaudo in corso d'opera, è stato mantenuto nel testo, previo parziale adeguamento alle osservazioni formulate, relativamente alla quota del 30%, che è stata individuata non quale incremento fisso ma quale limite massimo di incremento. Rispetto alla quota di incremento fissata al 20% dal d.P.R. 554/99, l'incremento in misura variabile, e comunque entro il limite del 30%, è ritenuta più adeguata alle attività previste dallo schema di regolamento in relazione a tale tipo di incarico, in una logica di migliore efficienza ed efficacia della gestione del contratto; la copertura finanziaria del relativo importo è inserito nella corrispondente voce del quadro economico di ogni intervento.

13) In relazione all'articolo 270 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione), si rileva che l'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, demanda al regolamento la definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione "per intero, a carico delle stazioni appaltanti" di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione; la norma del codice ha mutuato una norma contenuta nella legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), articolo 145, comma 89, secondo cui la stipulazione delle polizze assicurative per i dipendenti incaricati della progettazione è prevista "per intero".

14) L'articolo 287, comma 2, disciplinante il sistema dinamico di acquisizione, è stato mantenuto nello schema di regolamento, previa modifica che conferisce carattere facoltativo all'istituzione da parte delle stazioni appaltanti di un sistema dinamico di acquisizione ed alla previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, possa realizzare un sistema dinamico a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che ne vorranno usufruire, fermo restando che ciascuna stazione appaltante potrà istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione. La disposizione è volta ad attuare un rapido ammodernamento ed una maggiore efficienza del sistema degli acquisti pubblici, in considerazione della specifica competenza e della significativa esperienza maturata dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Consip in tema di e-procurement attraverso la gestione della complessa piattaforma tecnologica di cui lo stesso Ministero è proprietario e lo sviluppo di strumenti elettronici di acquisto a disposizione di tutte le amministrazioni. La disposizione tiene inoltre conto di quanto indicato nel DPEF 2007-2011, in ordine alla promozione da parte di Consip di tecnologie e procedure innovative di "public procurement", e dell'obiettivo di ottimizzare le risorse già investite per la realizzazione della suddetta piattaforma.

15) In relazione all'articolo 291 (Modalità di partecipazione all'asta elettronica), si mantiene la lettera d) del comma 1 in quanto, seppure ricalca la previsione primaria di cui all'articolo 85, comma 7, del codice, serve a conferire completezza alla disposizione regolamentare che disciplina il funzionamento della procedura dell'asta elettronica, e ad offrire maggiore chiarezza e sistematicità in ordine alle modalità di espletamento della procedura medesima.

16) L'articolo 358 (Disposizioni abrogate) non viene adeguato ai rilievi della Corte dei conti, che stigmatizza l'abrogazione di articoli del capitolato generale d'appalto, ritenendola contraddittoria con la necessità, prevista dal codice, di adottare un nuovo capitolato generale. Si mantiene la formulazione in quanto gli articoli del capitolato generale elencati non sono stati abrogati sic et simpliciter, ma abrogati perché trasfusi nel regolamento; in dettaglio l'abrogazione e la contestuale riproduzione riguarda i seguenti articoli del capitolato generale:

- articolo 5, comma 1, spese a carico dell'appaltatore, trasfuso nell'articolo 32 del regolamento;
- articolo 7, tutela dei lavoratori, trasfuso nell'articolo 4 del regolamento;
- articolo 9, riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, trasfuso nell'articolo 157 del regolamento;
- articolo 10, variazione al progetto appaltato, trasfuso nell'articolo 161 del regolamento;

- articolo 11, varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore, trasfuso nell'articolo 162 del regolamento;
 - articolo 12, diminuzione dei lavori, trasfuso nell'articolo 162 del regolamento;
 - articolo 13, pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, trasfuso nell'articolo 5 del regolamento;
 - articolo 14, danni, trasfuso negli articoli 165 e 167 del regolamento;
 - articolo 20, compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore, trasfuso nell'articolo 166 del regolamento;
 - articolo 21, tempo per l'ultimazione dei lavori, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
 - articolo 22, penali, trasfuso nell'articolo 145 del regolamento;
 - articolo 24, sospensione e ripresa dei lavori, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
 - articolo 25, sospensione illegittima, trasfuso nell'articolo 160 del regolamento;
 - articolo 26, proroghe, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
 - articolo 29, termini di pagamento degli acconti e del saldo, trasfuso nell'articolo 143 del regolamento;
 - articolo 30, interessi per ritardato adempimento, trasfuso nell'articolo 144 del regolamento;
 - articolo 31, forma e contenuto delle riserve, trasfuso nell'articolo 191 del regolamento.
- 17) In relazione all'Allegato B – Certificato di esecuzione dei lavori, si è ritenuto di mantenerlo in quanto necessario per offrire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti certezza di riferimenti. Sul piano sistematico, lo schema di regolamento consta delle seguenti sette parti: parte I (Disposizioni comuni); parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari); parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari); parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari); parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali); parte VI (Contratti eseguiti all'estero); parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).

CONSIDERATO

Viene nuovamente sottoposto all'esame di questo Consesso lo schema di "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, predisposto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo medesimo, nella versione approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21.12.2007, come modificata ed integrata a seguito delle osservazioni degli Organi istituzionalmente competenti.

Al riguardo si evidenzia che questa Assemblea Generale si era pronunciata sullo schema di Regolamento trasmesso dall'Ufficio Legislativo in data 3 aprile 2007 con il voto n. 63 del 23 giugno 2007, che si intende integralmente richiamato e con il quale, all'unanimità, era stato espresso parere:

"CHE sullo schema di Regolamento, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture per l'esame di questo Consiglio ai sensi del medesimo disposto legislativo, possa esprimersi parere favorevole con le osservazioni, raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni contenute nelle suesposte considerazioni".

Nella Relazione illustrativa in Premesse, viene riportato che lo schema di regolamento ora in esame tiene conto dei pareri resi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio di Stato, nonché delle osservazioni formulate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e dalla Corte dei Conti.

In merito, l'Assemblea richiama preliminarmente quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007 reso nell'Adunanza del 17.09.2007, riguardo all'ambito della potestà regolamentare, che il codice all'art. 5 comma 1, definisce come "disciplina esecutiva ed attuativa" del codice stesso, a differenza del D.P.R. n. 554/99, che costituiva un regolamento di delegificazione.

Al riguardo si rileva che lo schema di regolamento è stato adeguato alle modifiche al Codice introdotte sia dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (cosiddetto "Secondo correttivo") che dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (cosiddetto "Terzo correttivo"), con i quali le materie demandate al regolamento sono state ampliate.

Si condividono altresì le osservazioni puntuali formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere in relazione ai singoli articoli dello schema di regolamento, pur rilevando che alcune di esse sono state superate anche a seguito dell'emanazione delle disposizioni correttive del codice che hanno modificato la norma primaria.

Al riguardo, in linea generale, l'Assemblea rileva che le modifiche apportate allo schema di regolamento in argomento rispetto a quello esaminato da questo Consesso nel giugno 2007 derivano essenzialmente dall'adeguamento alle disposizioni legislative sopravvenute oppure ad osservazioni formulate dagli Organi consultivi.

Per quanto concerne in particolare il parere espresso dal Consiglio Superiore, l'Assemblea dà atto che la maggior parte delle osservazioni e proposte di emendamenti formulate nel sopra citato voto n. 63 del 2007 sono state accolte e di esse si è tenuto conto nella rielaborazione dello schema di Regolamento in argomento.

Ciò rilevato, si evidenzia pertanto che le osservazioni e proposte di emendamenti di seguito espresse da questo Consesso con riferimento al nuovo articolato in linea di massima ribadiscono o riformulano precedenti proposte non accolte, di cui si ritiene necessario tener conto nella stesura del testo definitivo, oppure si riferiscono a nuovi articoli introdotti o a nuove formulazioni di articoli o commi rispetto al testo precedentemente esaminato.

In particolare l'Assemblea rileva che sono state accolte le osservazioni di cui al voto n. 63/07, relative alle attività di progettazione, con particolare riferimento alla precisazione delle funzioni e dei compiti del R.U.P., alla più chiara definizione dei livelli di progettazione ed alla conseguente integrazione degli elaborati tecnici, grafici descrittivi e di calcolo relativi al progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ivi compresi lo studio di fattibilità ambientale, le relazioni tecniche e specialistiche, il piano di manutenzione dell'opera ed i piani di sicurezza e coordinamento.

In tema di progettazione, si evidenzia altresì che sono state inserite le proposte relative alla tutela dei giovani professionisti (artt. 259 e 260), ai concorsi di idee, ecc.

Si condivide altresì l'inserimento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, relative alla regolarità contributiva e retributiva, le sanzioni pecuniarie, la sospensione e decadenza dall'attività di attestazione (art. 73), nonché alla qualificazione del contraente generale e del concessionario, che sono state ampliate anche in relazione a quanto osservato nel precedente voto.

Si rileva che sono state altresì recepite le osservazioni relative al contratto d'appalto (art. 43), ai requisiti del concessionario (art. 95), all'aggiudicazione al prezzo più basso (art. 118), alle garanzie per i raggruppamenti temporanei (art. 126), alla stipula di protocolli d'intesa (art. 138 c. 2) con soggetti pubblici in materia di sicurezza, ambiente, ecc.

Inoltre, con riferimento alle fasi di realizzazione delle opere pubbliche, si evidenzia che sono state accolte tutte le proposte relative all'anticipazione (art. 140), alle penali (art. 145), all'apposizione di riserve sugli ordini di servizio (art. 152), alla consegna dei lavori (artt. 154 e 155), alla più chiara distinzione tra atto di sottomissione ed atto aggiuntivo (art. 162), all'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (artt. 168 e 169), al subappalto e cottimo (art. 170), ai libretti di misura (art. 183), alle annotazioni dei lavori a corpo (art. 184), alle liste settimanali delle Amministrazioni (art. 187), agli stati di avanzamento lavori (art. 194), nonché ai documenti da fornire al Collaudatore (art. 217) ed ai certificati di agibilità (art. 270).

Per quanto concerne il settore dei beni culturali, l'Assemblea evidenzia altresì che sono state recepite le proposte di modifica relative all'attività di progettazione (artt. 241/251), ivi comprese la previsione dell'eventuale impianto di cantiere per ricerche archeologiche (art. 245) e l'inserimento nella Commissione di collaudo della figura del restauratore per i collaudi di beni mobili e superfici decorate (art. 251), nonché riducendo la discrezionalità del R.U.P. in materia e rinviando a quanto stabilito per le diverse fasi della progettazione. Ciò preliminarmente evidenziato in linea generale, l'Assemblea formula le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne il Capitolato Generale, di cui al D.M. n. 145/2000, tenuto conto della natura negoziale attribuita a tale documento dal codice, come rilevato anche dal Consiglio di Stato (parere n. 3262/2007 del 17.9.2007) e della conseguente previsione di soppressione di molte disposizioni ivi contenute per inserirle nel regolamento in argomento, si propone di valutare l'opportunità dell'inserimento delle disposizioni residuali nel regolamento stesso, anche allo scopo di semplificare la legislazione, evitando il rinvio al suddetto Capitolato Generale, di cui permarrebbero vigenti soltanto pochi articoli.

Ciò osservato, con riferimento ai singoli articoli dello schema di regolamento l'Assemblea evidenzia quanto segue.

- Art. 10 "Funzioni e compiti del responsabile del procedimento"

Con specifico riferimento alle problematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Assemblea evidenzia la necessità che il regolamento venga raccordato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale decreto legislativo, in particolare, all'articolo 26, comma 3 prevede, in caso di affidamento di appalti all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, l'elaborazione di un unico "Documento di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro committente l'elaborazione del DUVRI. Nel d.lgs. n. 81 non è peraltro presente la definizione di "datore di lavoro committente", che tuttavia, dall'esame della normativa può individuarsi nel soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Dall'articolo 89, c. 1, lett. c) si desume che, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. I compiti previsti all'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/08 sono sostanzialmente quelli di cui all'art. 7, c. 3 dell'abrogato d. lgs. n. 626/94. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante valuti l'esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI, nel quale devono essere riportati i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione e non le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggi, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa; i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente (circ. Min. Lavoro n. 24 del 14.11.2007); i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc. anche effettuati presso la stazione appaltante.

Ciò posto, poichè il d.lgs. n. 81/08 è intervenuto dopo l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 2007, dello schema di regolamento in argomento, si evidenzia che i due testi normativi devono essere raccordati attribuendo al responsabile del procedimento di lavori servizi e forniture, su delega del soggetto preposto, i compiti previsti dal citato articolo 2, comma 3 del d.lgs. n. 81/08. Si propone, pertanto, al comma 1 dell'art. 10, dopo la lettera cc), l'introduzione di un'ulteriore lettera dd) che riporti le seguenti parole: "dd) svolgimento, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dei compiti ivi previsti qualora non sia predisposto il piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo".

- Art. 15 "Norme tecniche"

Si ribadisce l'opportunità di richiamare in tale articolo le disposizioni relative alle "Specifiche tecniche" di cui all'art. 68 del Codice, che a sua volta riprende le disposizioni delle direttive europee 2004/18 e 2004/17. Pertanto si propone di aggiungere al testo del comma 1, dopo le parole: "loro redazione", le seguenti parole: "nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 68 del codice" - **Art. 17 "Documenti componenti il progetto preliminare"**

Si dà atto che è stata accolta la maggior parte degli emendamenti proposti da questo Consesso. Peraltro si segnala che per un mero errore materiale, alla lett. d) del comma 1 dopo le parole "dati bibliografici" è stata inserita la parola "accertamento" anziché "accertamenti"; pertanto si richiede di apportare tale correzione al testo in sede di stesura finale. Inoltre, in relazione al combinato disposto dell'art. 131, c. 5 e dell'art. 53, c. 2, lett. c) del codice, si propone che dopo il p.to c) del comma 2 venga inserita la lett. d) con il seguente testo: "d) è redatto il piano di sicurezza e di coordinamento, dal quale dedurre i costi della sicurezza da indicare nel bando di gara". Ciò in quanto il sopra citato art. 131, c.5, del codice recita che "I contratti di appalto o concessione se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli".

Con l'occasione si segnala la necessità di eliminare la corrispondente disposizione dall'art. 21 comma 2.

- Art. 19 "Relazione tecnica"

Preso atto che non è stata accolta la proposta di eliminare le parole "salvo diversa determinazione del responsabile del procedimento", si propone di uniformare tale dizione a quella di cui agli articoli 17., 21, ecc. inserendo dopo le parole "salvo diversa" la parola "motivata".

- Art. 40 "Cronoprogramma"

Per tener conto, oltre che della procedura del "prezzo chiuso" di cui al comma 3 dell'art. 133 del codice, anche della "compensazione" di cui ai commi 4, 5, 6 e 6 bis del medesimo articolo del codice, riguardante la variazione del prezzo di singoli materiali da costruzione, si propone che alla fine del comma 1 dell'art. 40 vengano aggiunte le seguenti parole: "nonché ai fini di quanto previsto dall'art. 171, comma 12".

- Art. 42 “Computo metrico estimativo e quadro economico”

Si dà atto dell' inserimento dell'emendamento proposto ed al fine di ottimizzare ulteriormente il testo, affinché anche nei lavori a corpo la contabilizzazione dei lavori possa essere effettuata in maniera chiara ed esaustiva, si propone che, dopo il secondo comma dell'art. 42, sia inserito il seguente ulteriore periodo “Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimenti alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono”.

- Art. 56 “Le responsabilità”

Per quanto concerne le responsabilità del validatore, in relazione a quanto osservato nel precedente voto (pag. 60 - 61), si prende atto delle integrazioni al testo introdotte a seguito di quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che si condivide pienamente.

Tuttavia si osserva che tuttora non risultano del tutto chiare le responsabilità del validatore rispetto a quelle del progettista. Al riguardo, in merito alla responsabilità del validatore, si ribadisce quanto evidenziato nel precedente voto, in quanto dall'analisi delle disposizioni normative dirette a sostanziare i contenuti dell'attività di verifica della progettazione non sembra evincersi che il verificatore possa rispondere, seppur nei limiti della propria attività, per eventuali errori del progetto verificato. Ciò non è privo di conseguenze concrete in quanto, ove si rendesse responsabile il verificatore degli errori progettuali:

- verrebbe estesa impropriamente l'attività del verificatore alla elaborazione progettuale;
- verrebbe automaticamente attenuata la responsabilità del progettista a fronte della responsabilità del verificatore;
- verrebbero incrementati i costi delle polizze assicurative e sarebbe necessario prevedere l'autonomia della compagnia assicuratrice del verificatore rispetto a quella del progettista;
- verrebbe estesa al verificatore la nozione di errore progettuale senza alcuna precisazione in merito.

Si confermano pertanto vive perplessità in ordine a quella che si ritiene una enfaticizzazione, sia procedurale che tecnica, per lo svolgimento di attività di verifica che aggravano l'iter di approvazione dei progetti, accrescono i costi a carico della pubblica amministrazione e, di fatto, diluiscono le eventuali responsabilità del progettista ripartendole, con inevitabile occasione di contenzioso tra soggetti responsabili del procedimento, eventuale soggetto o componenti degli uffici tecnici incaricati del relativo supporto, soggetti incaricati delle verifiche e soggetti che hanno prestato le rispettive assicurazioni.

Pertanto la responsabilità del verificatore non dovrebbe essere uguale a quella del progettista; infatti per il primo esiste “l'obbligo di mezzi”, per il progettista “l'obbligo di risultato”. Di conseguenza si propone di aggiungere al primo comma dell'art. 56, il seguente periodo “Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli artt. 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati”.

- Art. 58 “Conferenza dei Servizi”

Per diffondere la prassi della trasmissione di documenti per via telematica, anche al fine di snellire le procedure, si propone che al comma 2, dopo le parole “il progetto” vengano inserite le seguenti parole “anche tramite via telematica”.

- Art. 61 “Categorie e classifiche”

Si propone di valutare l'opportunità di eliminare la seconda parte del comma 2, (“nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”).

Tale disposizione, infatti, stabilisce che le imprese che intendono associarsi o consorziarsi possono usufruire del beneficio dell'incremento del 20% soltanto se possiedono un requisito minimo pari al 20% dell'importo a base d'asta.

Ciò crea una disparità con le imprese che si presentano da sole e penalizza le unità produttive minori.

- Art. 79 “Requisiti di ordine speciale”

Riguardo alle disposizioni di cui al comma 16 dell'art. 79, relativo ai requisiti di qualificazione per la categoria OG 11, si osserva che lo schema di regolamento, nel disciplinare i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione nella categoria OG 11, introduce un criterio più selettivo rispetto alla vigente normativa di cui al D.P.R. n. 34/2000, prevedendo che l'impresa, per ottenere la qualificazione in OG 11, debba essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30, nella misura pari almeno ad una percentuale corrispondente rispettivamente al 40%, al 20%, al 70% e al 70%.

A tale riguardo, pur concordando sulla necessità di operare una maggiore selezione delle imprese da ammettere alla categoria OG 11 – anche in considerazione della c.d. “fungibilità”, che consente alle imprese qualificate in OG 11 di eseguire lavori in ciascuna delle categorie specializzate che la compongono (OS3, OS5, OS28 e OS30) per l'intero importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11 - si osserva che la percentuale minima stabilita per la categoria OS 5, comprendente gli impianti pneumatici ed antintrusione, non sembra rispecchiare la reale incidenza percentuale di tali impianti rispetto all'insieme degli impianti tecnici, dal momento che i lavori riferiti alla categoria OS 5 rivestono una incidenza molto bassa rispetto al complesso degli impianti presenti in un'opera edile, generalmente non superiore al 2,5%.

Pertanto, il sistema di qualificazione previsto dallo schema di regolamento per la OG 11, limitando notevolmente la possibilità di accedere alla qualificazione nella categoria, potrebbe produrre un effetto distorsivo sul mercato degli appalti pubblici, costituendo una limitazione della concorrenza in conseguenza della presenza sul mercato di uno scarso numero di imprese qualificate nella categoria OG 11, rispetto al numero di appalti posti in gara per i quali è richiesto il possesso della qualificazione nella medesima categoria.

Tuttavia un'ulteriore riduzione della percentuale minima del 20% prevista per la categoria OS 5 renderebbe trascurabile il requisito utile per qualificarsi in OG 11 legato al possesso della medesima categoria OS 5, consentendo allo stesso tempo alle imprese qualificate in OG 11 di poter comunque, in virtù della “fungibilità”, effettuare lavori di categoria OS 5.

Sulla base di tali osservazioni, si propone di escludere dall'insieme degli impianti tecnologici compresi nella categoria OG 11 gli “impianti pneumatici ed antintrusione” di cui alla categoria OS 5, che verrà pertanto a configurarsi come categoria a sé stante, alla stregua delle altre categorie di opere specializzate diverse dalla OS 3, OS 28 e OS 30. Pertanto si propone di eliminare dal comma 16 dell'articolo 79 e dalla tabella di cui all'Allegato “A” l'acronimo “OS 5” e le seguenti parole: “categoria OS 5: 20%” e “categoria OS 5: 5%”.

- Art. 92 “Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti”

Per evitare equivoci nell'interpretazione al comma 2 dell'espressione “in misura maggioritaria”, si rende necessario chiarirne il significato.

- Art. 105 “Lavori di manutenzione”

Si evidenzia che tale disposizione consente che, in caso di “lavori di manutenzione”, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo dell'intervento. In merito si richiama la definizione di “manutenzione”, di cui all'art. 3 c. 1 lett. n), che risulta estremamente ampia, in quanto comprende “tutte le azioni tecniche (...) volte a mantenere o riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto”.

Al riguardo si rammentano, per quanto applicabili, le definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 c.1 lett. a) e b) del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;

b) interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

Pertanto, considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria nel loro insieme, ed in particolare quelli finalizzati a sostituire parti strutturali di un edificio o di un'altra opera, necessitano di un progetto esecutivo anche al fine di garantire l'incolumità delle persone, si ribadisce come già evidenziato nel precedente voto che, dopo la parola "manutenzione", dovrebbe essere inserita la parola "ordinaria". In subordine, si propone che al comma 1, dopo la parola "manutenzione" siano aggiunte le seguenti parole "ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere".

- Art. 141 "Pagamenti in acconto"

Si evidenzia che risulta necessario che anche al comma 2 le parole "dal capitolato speciale", vengano sostituite con le parole "dal contratto", come già correttamente riportato al comma 1.

- Art. 152 "Disposizioni e ordini di servizio"

Riguardo al comma 2, si rileva che, in coerenza con quanto disposto dal precedente art. 148, comma 2, secondo cui "il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto", le parole: "aspetti strettamente tecnici", dovrebbero essere sostituite da: "aspetti tecnici ed economici".

- Art. 161 "Variazioni ed addizioni al progetto approvato"

Riguardo alle variazioni ed addizioni al progetto approvato, si suggerisce che il comma 3 sia così riformulato:

“ 3. Qualora per una delle fattispecie previste dal codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del procedimento. ”

Ciò in quanto il codice riserva al RUP l'iniziativa di consultazione del progettista e del direttore dei lavori.

- Art. 187 "Note settimanali delle somministrazioni"

Per una più puntuale aderenza al testo dell'articolo, si evidenzia che nel titolo la parola "Note" va sostituita con il termine "Liste".

- Art. 194 "Stato di avanzamento lavori"

Si evidenzia che per un refuso è stato erroneamente indicato al comma 2 "sommario di cui all'art. 190" che va sostituito con "sommario di cui all'art. 193".

- Art. 238 "Compenso spettante ai Collaudatori"

Si propone che a maggior chiarimento ed in coerenza con il comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs 163/2006, dopo le parole "e da altri soggetti", sia aggiunto l'inciso ("liberi professionisti o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici").

- Art. 261 "Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

Per diffondere la trasmissione di documenti per via telematica, anche al fine di snellire le procedure di prequalifica, si propone che al comma 6 dell'art. 261, dopo le parole "la stazione appaltante invia", vengano inserite le seguenti parole "anche tramite via telematica".

- Art. 265 "Numero massimo di candidati da invitare"

Si segnala l'opportunità di verificare la coerenza della formulazione del comma 1 con le disposizioni di cui all'art. 62 comma 1 del codice, così come modificato con l'emanazione del d.lgs. 113/2007.

- Art. 266 "Modalità di svolgimento della gara"

Si segnala l'opportunità di verificare la coerenza delle disposizioni di cui al comma 1 lett. c) punto 1 con la formulazione dell'allegato M.

- Art. 273 "Funzioni e compiti del responsabile del procedimento"

Si richiama quanto già evidenziato con riferimento al precedente art. 10; al riguardo si propone al comma 1 dell'art. 273 l'introduzione di un'ulteriore lettera l) che riporti le seguenti parole: "l) svolgimento, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dei compiti ivi previsti".

- Art. 293 “Individuazione delle offerte anormalmente basse”

Anche in relazione a quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007 (pag. 6) riguardo a tale articolo, si ritiene che, per richiamare puntualmente i criteri di individuazione delle offerte anomale definiti all’art. 121 (già art. 119), al comma 1 dell’art. 293, dopo le parole “artt. 86, 87 e 88 del codice”, vadano inserite le seguenti parole “secondo quanto previsto dall’art. 284”.

- Allegato “A” “Categorie di opere generali e specializzate”

Con riferimento all’Allegato “A” (pag. 229) ed in particolare alla categoria delle opere specializzate denominata “OS 20: Rilevamenti topografici ed indagini geognostiche”, si evidenzia che tale categoria comprende impropriamente attività di rilevamenti topografici e di indagini geognostiche, che risultano eterogenee tra loro anche riguardo ai relativi mezzi d’opera ed alle attrezzature. Pertanto si propone che la declaratoria di tale categoria sia riformulata come di seguito indicato:

- “OS20 -a): L’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale;

- OS20 -b): L’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ”.

Sul punto si rileva altresì che rispetto alla precedente declaratoria risultano espunte le analisi di laboratorio che sono da considerarsi a tutti gli effetti “servizi”; di ciò si dovrà tener conto all’art. 252.

- Allegati “G”, “L”, “M” e “P”

Per quanto attiene agli allegati “G”, “M” e “P”, relativi ai metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa rispettivamente per i contratti relativi a lavori, per i contratti relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e per i contratti relativi a forniture e ad altri servizi, nonché per quanto attiene all’allegato “L”, relativo alla valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione, si rappresenta l’opportunità della previsione del riferimento al metodo del c.d. “confronto a coppie”, già previsto negli allegati A, B, C ed E al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Al riguardo si segnala che l’Autorità di Vigilanza, con propria determinazione n. 16 del 16 luglio 2002, ha confermato la validità di tale metodo previsto per la valutazione delle offerte, anche per quanto riguarda la previsione di limiti per i pesi da assegnare agli elementi di valutazione, le formule per determinare i coefficienti con cui moltiplicare i pesi degli elementi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, ribadendo l’applicabilità delle stesse disposizioni da parte delle stazioni appaltanti, purchè il metodo del confronto a coppie sia espressamente indicato nel bando di gara.

Inoltre, anche il Consiglio di Stato, in varie sentenze pronunciate negli ultimi anni (Sez. V, n. 3579 del 19.6.2006, Sez. V, n. 3814 del 5.7.2007 e Sez. VI 4699 del 30.09.2008) ha riconosciuto la validità e la legittimità di detto metodo.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assemblea

È DEL PARERE

- CHE sullo schema di regolamento, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmesso dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esame di questo Consiglio ai sensi del medesimo disposto legislativo, possa esprimersi parere favorevole con le osservazioni, indicazioni e raccomandazioni contenute nelle suesposte considerazioni.